

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023 e autorizzazione dell'indizione della procedura negoziata, ex. art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36.2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia. Importo complessivo, oltre IVA, di € 2.262.409,22. CIG: n. A03A48D187, CUP J89J19000800001, CUI N. L13664791004202100012.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: MANUELA CARLONI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

| Il Responsabile del Procedimento | UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI | DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE |
|---|---|---|
| Ing. MARCO BRUSCHI | Ing. MARCO BRUSCHI | Ing. PAOLA BRAZZODURO |
| <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

| | | |
|--|---|---|
| Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
|--|---|---|

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

| | | |
|--|---|---|
| Favorevole <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| Il presente provvedimento si compone di n.123 pagine di cui n.115 pagine di allegati | Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |
|--|---|---|

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTA** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio T0013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito DCA n. U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompre;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: *"Sistema aziendale deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- PREMESSO** che ai sensi della Legge 11.03.1988 n. 67 art. 20 è stato definito un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario;
- che con nota prot. n. U0026969 del 17/01/2018, acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 0006979 del 18.01.2018, la Regione Lazio ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 19/12/2017 riguardante il Piano regionale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 Legge 11 marzo 1988 n. 67 – Investimenti in Edilizia Sanitaria Terza fase - ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5 bis del D.Lgs. 502/92;
- che con nota prot. U0026019 del 17/01/2018, acquisita in pari data al protocollo ASL Roma 1 n. 0006705, la Regione Lazio ha trasmesso una Circolare Esplicativa con la quale ha indicato le modalità operative al fine di impegnare i fondi concessi alla ASL Roma 1 nell'ambito della Terza fase del Piano di Edilizia Sanitaria di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67;

che i fondi di cui alla citata DGR 861/2017, concessi alla ASL Roma 1, ammontano complessivamente a € 20.909.230,00 e sono suddivisi in n. 13 schede di intervento;

che per la scheda di intervento n. 10, avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia” è stato destinato un importo complessivo di € 4.000.000,00 IVA inclusa;

la ASL Roma 1, in attuazione del programma pluriennale d'interventi di cui all'art. 20 della L.67/88 – terza fase, con Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 04/03/2021 ha approvato il progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia”.

RITENUTO di dover dare avvio ai lavori per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta ad €2.262.409,22, di cui:

- € 1.581.656,40 quale importo lavori;
- € 620.948,33 quale costo della manodopera;
- € 59.804,49 per oneri per la sicurezza.

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria definita all'art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che all'art. 50, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi è stabilito che le stazioni appaltanti procedano mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO per quanto sopra, che è stata avviata una procedura di indagine di mercato, ex art. 2, Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 per definire un elenco di operatori economici qualificati, tra i quali selezionarne 10 (dieci) da invitare alla successiva fase della procedura negoziata;

che, a tal fine, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, il giorno 27/11/2023 questa Azienda ha pubblicato l'Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023, sul sito istituzionale della ASL ROMA 1 nella Sezione Gare e Appalti, sulla piattaforma di negoziazione S.TEL.LA., e sul Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il suddetto Avviso prevedeva il termine di ricezione delle candidature per il giorno 12/12/2023;

che la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione ma costituisce lo strumento per l'individuazione degli operatori economici qualificati da invitare successivamente alla procedura negoziata;

che nella medesima data del 12/12/2023 si è proceduto alla consultazione delle istanze pervenute e, nel rispetto delle regole previste nell'avviso di manifestazione d'interesse, sono stati individuati 10 (dieci) operatori da invitare alla successiva fase della procedura negoziata;

CONSIDERATO che per l'intervento di cui trattasi, ai fini della qualificazione, vengono indicate le seguenti categorie di lavori prevalenti e scorporabili, di cui si compone l'opera:

| Lavorazione | Categoria Tab. A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 | Classifica dell'art. 2 comma 4 dell'Allegato II.12 | Qualificazione obbligatoria | SIOS | Importo | Incidenza (%) | Indicazioni speciali ai fini della | |
|----------------------|--|--|-----------------------------|------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Prevalente o Scorporabile | Subappaltabile |
| Opere Edili | OG 1 | III-bis | SI | NO | 1.230.536,58 € | 54,39% | P | < 50% |
| Opere Impiantistiche | OG11 | III | SI | SI | 1.031.872,65 € | 45,61% | S | SI |
| | | | | | 2.262.409,23 € | 100,00% | | |

che per l'espletamento dell'indagine di mercato è stata utilizzata la piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.;

RITENUTO pertanto di poter procedere, una volta conclusa l'indagine di mercato, all'indizione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia – Importo complessivo, oltre IVA, di €2.262.409,22, di cui:

- € 1.581.656,40 quale importo lavori;
- € 620.948,33 quale costo della manodopera;
- € 59.804,49 per oneri per la sicurezza.

ATTESO che la procedura sarà espletata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@;

RITENUTO di applicare quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il prezzo più basso e che la determinazione della soglia automatica di anomalia sarà determinata sulla base del "METODO A" indicato nell'allegato II.2. del medesimo D.Lgs. 36/23;

necessario, in considerazione della rilevanza dei lavori da realizzare, richiedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto stabilito all'ultimo periodo del medesimo comma, la garanzia a corredo dell'offerta e che la stessa, a norma del successivo comma 2, sarà pari all' 1% dell'importo a base d'asta;

VISTA la documentazione, relativa alla fase della negoziata di seguito elencata, di cui parte allegata al presente provvedimento, ritenuta parte integrante e sostanziale:

- Elaborati progettuali, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 309 del 04/03/2021 (non allegati alla presente Deliberazione)
- All. 1 – Lettera d'invito - Disciplinare di gara;
- All. 2 - Schema di Domanda di Partecipazione;
- All. 3 - DGUE (no allegato - compilabile on line sulla piattaforma telematica)
- All. 4 –Schema di contratto
- All. 5 – Schema dichiarazione concordato preventivo

- All. 6 – Patto di integrità
- All. 7 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali;
- All. 8 – Informativa privacy
- All. 9 – Attestato di sopralluogo

TENUTO CONTO che la piattaforma telematica di gestione della procedura di gara genera automaticamente il modello DGUE, il quale è compilato direttamente a sistema dagli operatori economici;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Marco Bruschi, Direttore della UOC Progettazione e Direzione Lavori;

DATO ATTO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 è stato acquisito, tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. A03A48D187;

altresì che è stato acquisito, tramite il sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, i Codici Unici di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) CUP J89J19000800001;

altresì che nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 al presente intervento è stato attribuito il CUI N. L13664791004202100012;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:

DI DELIBERARE di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023 l'indizione della procedura negoziata, ex art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia". Importo complessivo, oltre IVA, di €2.262.409,22;

DI AUTORIZZARE l'indizione della procedura negoziata, ex art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia. Importo complessivo, oltre IVA, di €2.262.409,22, da aggiudicare, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, secondo il criterio del prezzo più basso e che la determinazione della soglia automatica di anomalia sarà determinata sulla base del "METODO A" indicato nell'allegato II.2. del medesimo D.Lgs. 36/23;

DI APPROVARE la documentazione, relativa alla fase della negoziata, di seguito elencata, e allegata al presente provvedimento, ritenuta parte integrante e sostanziale:

- Elaborati progettuali, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 309 del 04/03/2021 (non allegati alla presente Deliberazione)

- All. 1 – Lettera d’invito - Disciplinare di gara;
- All. 2 - Schema di Domanda di Partecipazione;
- All. 3 - DGUE (no allegato - compilabile on line sulla piattaforma telematica)
- All. 4 – Schema dichiarazione concordato preventivo
- All. 5 – Schema di contratto
- All. 6 – Patto di integrità
- All. 7 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali;
- All. 8 – Informativa privacy
- All. 9 – Attestato di sopralluogo

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Marco Bruschi

Il Direttore UOC

Progettazione e Direzione Lavori

Ing. Marco Bruschi

Il Direttore Dipartimento

Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtu’ dei poteri previsti:

- dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;

- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

Di adottare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023 e autorizzazione dell'indizione della procedura negoziata, ex. art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia. Importo complessivo, oltre IVA, di € 2.262.409,22" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

Di procedere all'adozione della delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023 per la procedura negoziata, ex. art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia. Importo complessivo, oltre IVA, di € 2.262.409,2223;

Di autorizzare l'indizione della procedura negoziata, ex. art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia. Importo complessivo, oltre IVA, di € 2.262.409,2223;

Di approvare la documentazione, relativa alla fase della negoziata, di seguito elencata, di cui parte allegata al presente provvedimento, ritenuta parte integrante e sostanziale:

- Elaborati progettuali, approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 309 del 04/03/2021 (non allegati alla presente Deliberazione)
- All. 1 – Lettera d'invito - Disciplinare di gara;
- All. 2 - Schema di Domanda di Partecipazione;
- All. 3 - DGUE (no allegato - compilabile on line sulla piattaforma telematica)
- All. 4 – Schema dichiarazione concordato preventivo
- All. 5 – Schema di contratto
- All. 6 – Patto di integrità
- All. 7 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali;
- All. 8 – Informativa privacy
- All. 9 – Attestato di sopralluogo

Di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

Firmato digitalmente



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.

CUP J89J19000800001

CIG A03A48D187

LETTERA D'INVITO

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | |
|---|----|
| PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.... | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA | 4 |
| 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE | 4 |
| 1.2. DOTAZIONI TECNICHE | 5 |
| 1.3. IDENTIFICAZIONE | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 7 |
| 2.1. DOCUMENTI DI PROCEDURA | 7 |
| 2.2. CHIARIMENTI..... | 14 |
| 2.3. COMUNICAZIONI | 14 |
| 3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO | 15 |
| 3.1. DURATA | 16 |
| 3.2. REVISIONE PREZZI | 17 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 17 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 19 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 20 |
| 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 20 |
| 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA | 20 |
| 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 21 |
| 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 22 |
| 7. AVVALIMENTO | 22 |
| 8. SUBAPPALTO..... | 24 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 24 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 24 |
| 11. SOPRALLUOGO..... | 26 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 27 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDURA | 27 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 29 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 30 |
| 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 30 |
| 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 | 33 |
| 15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO..... | 33 |
| 15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 33 |
| 16. OFFERTA ECONOMICA | 35 |
| 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 36 |
| 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA | 36 |
| 19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 37 |



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | |
|---|----|
| 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DI ANOMALIA | 37 |
| 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 38 |
| 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 39 |
| 24. CODICE DI COMPORTAMENTO | 39 |
| 25. ACCESSO AGLI ATTI | 40 |
| 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 40 |
| 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 40 |

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.

La ASL Roma 1 con Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 04/03/2021 ha approvato il progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia”.

Al fine di dare avvio ai lavori di cui all’oggetto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. del la ASL Roma 1 ha stabilito di contrarre ed autorizzato l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. D del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia”.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà il prezzo più basso.

La durata del procedimento, a norma di quanto previsto dal comma 2 lett. d) dell’Allegato I.3 del D.lgs. 36/2023, è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di esecuzione del lavoro è presso il Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia in Roma - codice NUTS ITE43

All’intervento sono attribuiti i seguenti codici:

- **CUP** J89J19000800001
- **CIG** (Codice Identificativo Procedura): A03A48D187
- **CUI** (Codice Unico Intervento): L13664791004202100012

Il Responsabile Unico del Progetto – RUP, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l’Ing. Marco Bruschi
 Tel. 06.77308015 – e-mail: marco.bruschi@asl.roma1.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication

and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto indicato nel presente documento e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso dandone, tempestiva comunicazione sul proprio sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali presenti sul Sito, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile disporre di:

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui /all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; oppure TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; oppure altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-allapiattaforma-stella>;
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma S.TEL.LA. accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/> secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

utilizzare nella procedura di procedura. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744. Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI PROCEDURA

La documentazione di procedura, comprende:

- a) Il progetto esecutivo redatto dalla SIPREC srl e validato dal RUP come da allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 04/03/2021, si compone della seguente documentazione:

ELABORATI PROGETTO

ELABORATI GENERALI

- 1 20200228_01-GEN-EE-0-000-001-E02 ELENCO ELABORATI
- 2 20200228_01-GEN-QE-0-000-001-E02 QUADRO ECONOMICO
- 3 20200228_01-GEN-RG-0-000-001-E02 RELAZIONE GENERALE
- 4 20200228_01-GEN-SC-0-000-001-E02 SCHEMA DI CONTRATTO
- 5 20200228_01-GEN-CSA-0-000-001-E02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELAZIONI

- 6 20200228_01-ELE-PM-0-000-001-E02 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- 7 20200228_01-ARK-PM-0-000-001-E02 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE ARCHITETTONICHE
- 8 20200228_01-ELE-IM-0-000-001-E02 INCIDENZA DELLA MANODOPERA - ELETTRICO E SPECIALI
- 9 20200228_01-VVF-IM-0-000-001-E02 INCIDENZA DELLA MANODOPERA - PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- 10 20200228_01-ARK-IM-0-000-001-E02 INCIDENZA DELLA MANODOPERA - OPERE ARCHITETTONICHE
- 11 20200228_01-ARK-CME-0-000-E02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI UNITARI -ARCHITETTONICO
- 12 20200228_01-ELE-CME-0-000-E02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI UNITARI - ELETTRICO E SPECIALI

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- 13 20200228_01-VVF-CME-0-000-E02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI UNITARI - PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- 14 20200228_01-VVF-RC-0-000-001-E02 RELAZIONE DI CALCOLO - FILTRI A PROVA DI FUMO
- 15 20200228_01-ELE-CT-0-000-001-E02 CAPITOLATO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- 16 20200228_01-ELE-RC-0-000-001-E02 RELAZIONE DI CALCOLO BT
- 17 20200228_01-ELE-RC-0-000-002-E02 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO
- 18 20200228_01-ELE-RS-0-000-001-E02 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- 19 20200228_01-ELE-RS-0-000-002-E02 RELAZIONE SPECIALISTICA ILLUMINOTECNICA
- 20 20200228_01-ARK-CT-0-000-001-E02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE ARCHITETTONICHE
- 21 20200228_01-ARK-RS-0-000-001-E02 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE
ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO
ELABORATI GRAFICI
INQUADRAMENTO GENERALE INTERVENTI
- 22 20200228_01_ARK_LY_0_P00_001_E02 INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI
INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
- 22 20200228_01_ARK_LY_0_P00_002_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P0_Stralcio 1
- 23 20200228_01_ARK_LY_0_P00_003_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P0_Stralcio 2
- 24 20200228_01_ARK_LY_0_P00_004_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P0_Stralcio 3
- 25 20200228_01_ARK_LY_0_P01_005_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P1_Stralcio 1
- 26 20200228_01_ARK_LY_0_P01_006_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P1_Stralcio 2
- 27 20200228_01_ARK_LY_0_P01_007_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P1_Stralcio 3
- 28 20200228_01_ARK_LY_0_P02_008_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P2_Stralcio 1
- 29 20200228_01_ARK_LY_0_P02_009_E02 INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA
P2_Stralcio 2

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 30 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_010_E02 P3_Stralcio 1 | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| 31 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_011_E02 P3_Stralcio 2 | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| 32 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_012_E02 P3_Stralcio 3 | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| 33 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04_013_E02 P4_Stralcio 1 | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| 34 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04_014_E02 P4_Stralcio 2 | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| 35 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04bis_015_E02 P4bis | INTERVENTI LUNGO LE VIE DI FUGA |
| DETTAGLIO INTERVENTI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI | | |
| 36 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_016_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 37 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_017_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 38 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_018_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 39 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_019_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 40 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_020_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 41 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_021_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 42 | 20200228_01_ARK_LY_0_P00_022_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P0 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 43 | 20200228_01_ARK_LY_0_P01_023_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P1 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 44 | 20200228_01_ARK_LY_0_P01_024_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P1 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 45 | 20200228_01_ARK_LY_0_P01_025_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P1 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 46 | 20200228_01_ARK_LY_0_P02_026_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P2 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 47 | 20200228_01_ARK_LY_0_P02_027_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P2 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |
| 48 | 20200228_01_ARK_LY_0_P02_028_E02 DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P2 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE |

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 49 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_029_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P3 |
| 50 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_030_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P3 |
| 51 | 20200228_01_ARK_LY_0_P03_031_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P3 |
| 52 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04_032_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P4 |
| 53 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04_032_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P4 |
| 54 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04_034_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P4 |
| 55 | 20200228_01_ARK_LY_0_P04bis_035_E02 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FILTRI A PROVA DI FUMO P4 bis |
| 56 | 20200228_01_ARK_AP_0_000_001_E02 | ABACO PORTE |
| IMPIANTO MECCANICO | | |
| ELABORATI GRAFICI | | |
| 57 | 20200228_01-VVF-DS-A-P00-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO TERRA - BLOCCO A |
| 58 | 20200228_01-VVF-DS-B-P00-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO TERRA - BLOCCO B |
| 59 | 20200228_01-VVF-DS-A-P01-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO PRIMO - BLOCCO A |
| 60 | 20200228_01-VVF-DS-B-P01-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO PRIMO - BLOCCO B |
| 61 | 20200228_01-VVF-DS-A-P02-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO SECONDO - BLOCCO A |
| 62 | 20200228_01-VVF-DS-B-P02-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO SECONDO - BLOCCO B |
| 63 | 20200228_01-VVF-DS-A-P03-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO TERZO - BLOCCO A |
| 64 | 20200228_01-VVF-DS-B-P03-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO TERZO - BLOCCO B |
| 65 | 20200228_01-VVF-DS-A-P04-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO QUARTO - BLOCCO A |
| 66 | 20200228_01-VVF-DS-B-P04-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - DISTRIBUZIONE PIANO QUARTO - BLOCCO B |
| 67 | 20200228_01-VVF-AL-0-000-001-E02 | FILTRI A PROVA DI FUMO - ALTIMETRICO |
| IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | | |

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SCHEMI ELETTRICI E SPECIALI

68 20200228_01-ELE-SB-0-000-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO FORZA MOTRICE - SCHEMA A BLOCCHI

69 20200228_01-EVC-SB-0-000-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC - SCHEMA A BLOCCHI

ELABORATI GRAFICI

70 20200228_01-ELE-DP-A-P00-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERRA - BLOCCO A

71 20200228_01-ELE-DP-B-P00-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERRA - BLOCCO B

72 20200228_01-ELE-DP-A-P01-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO PRIMO - BLOCCO A

73 20200228_01-ELE-DP-B-P01-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO PRIMO - BLOCCO B

74 20200228_01-ELE-DP-A-P02-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO SECONDO - BLOCCO A

75 20200228_01-ELE-DP-B-P02-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO SECONDO - BLOCCO B

76 20200228_01-ELE-DP-A-P03-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERZO - BLOCCO A

77 20200228_01-ELE-DP-B-P03-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO TERZO - BLOCCO B

78 20200228_01-ELE-DP-A-P04-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO QUARTO - BLOCCO A

79 20200228_01-ELE-DP-B-P04-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO QUARTO - BLOCCO B

80 20200228_01-ELE-DP-B-P05-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO QUARTO BIS - BLOCCO B

81 20200228_01-ELE-DP-B-P06-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRIMARIA - PIANO QUINTO - BLOCCO B

82 20200228_01-ELE-QE-A-P00-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO TERRA - BLOCCO A - [QBT.P00.01]

83 20200228_01-ELE-QE-A-P01-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO PRIMO - BLOCCO A - [QBT.P01.01]

84 20200228_01-ELE-QE-A-P02-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO SECONDO - BLOCCO A - [QBT.P02.01]

85 20200228_01-ELE-QE-A-P03-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO TERZO - BLOCCO A - [QBT.P03.01]

86 20200228_01-ELE-QE-A-P04-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE QUADRO PIANO QUARTO - BLOCCO A - [QBT.P04.01]

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- 87 20200228_01-ELE-QE-B-P00-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO TERRA - BLOCCO B - [QBT.P00.02]
- 88 20200228_01-ELE-QE-B-P01-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO PRIMO - BLOCCO B - [QBT.P01.02]
- 89 20200228_01-ELE-QE-B-P02-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO SECONDO - BLOCCO B - [QBT.P02.02]
- 90 20200228_01-ELE-QE-B-P03-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO TERZO - BLOCCO A - [QBT.P03.02]
- 91 20200228_01-ELE-QE-B-P04-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO QUARTO - BLOCCO B - [QBT.P04.02]
- 92 20200228_01-ELE-QE-B-P05-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO QUARTO BIS - BLOCCO B - [QBT.P05.01]
- 93 20200228_01-ELE-QE-B-P06-001-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO QUINTO - BLOCCO B - [QBT.P06.01]
- 94 20200228_01-ELE-QE-B-P06-002-E02 IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA UNIFILARE
QUADRO PIANO QUINTO - BLOCCO B - [QBT.P06.02]
- 95 20200228_01-EVC-LY-A-P00-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 96 20200228_01-EVC-LY-B-P00-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 97 20200228_01-EVC-LY-A-P01-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 98 20200228_01-EVC-LY-B-P01-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 99 20200228_01-EVC-LY-A-P02-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 100 20200228_01-EVC-LY-B-P02-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 101 20200228_01-EVC-LY-A-P03-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO DIFFUSIONE
SONORA - EVAC - PIANO TERZO - BLOCCO A
- 102 20200228_01-EVC-LY-B-P03-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 103 20200228_01-EVC-LY-A-P04-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 104 20200228_01-EVC-LY-B-P04-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 105 20200228_01-EVC-LY-B-P05-001-E02 IMPIANTI SPECIALI - IMPIANTO
- 106 20200228_01-ILL-LY-A-P00-001-E02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO TERRA - BLOCCO A
- 107 20200228_01-ILL-LY-B-P00-001-E02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO TERRA - BLOCCO B
- 108 20200228_01-ILL-LY-A-P01-001-E02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO PRIMO - BLOCCO A
- 109 20200228_01-ILL-LY-B-P01-001-E02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO PRIMO - BLOCCO B
- 110 20200228_01-ILL-LY-A-P02-001-E02 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO SECONDO - BLOCCO A

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | | | | | |
|-----|---|----------|----|---------------|----------|
| 111 | 20200228_01-ILL-LY-B-P02-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO SECONDO - BLOCCO B | | | | |
| 112 | 20200228_01-ILL-LY-A-P03-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO TERZO - BLOCCO A | | | | |
| 113 | 20200228_01-ILL-LY-B-P03-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO TERZO - BLOCCO B | | | | |
| 114 | 20200228_01-ILL-LY-A-P04-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO QUARTO - BLOCCO A | | | | |
| 115 | 20200228_01-ILL-LY-B-P04-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO QUARTO - BLOCCO B | | | | |
| 116 | 20200228_01-ILL-LY-B-P05-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO QUARTO BIS - BLOCCO B | | | | |
| 117 | 20200228_01-ILL-LY-B-P06-001-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - |
| | ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - PIANO QUINTO - BLOCCO B | | | | |
| 118 | 20200228_01-ILL-LY-A-P00-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO TERRA - BLOCCO A | | | | |
| 119 | 20200228_01-ILL-LY-B-P00-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO TERRA - BLOCCO B | | | | |
| 120 | 20200228_01-ILL-LY-A-P01-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO PRIMO - BLOCCO A | | | | |
| 121 | 20200228_01-ILL-LY-B-P01-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO PRIMO - BLOCCO B | | | | |
| 122 | 20200228_01-ILL-LY-A-P02-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO SECONDO - BLOCCO A | | | | |
| 123 | 20200228_01-ILL-LY-B-P02-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO SECONDO - BLOCCO B | | | | |
| 124 | 20200228_01-ILL-LY-A-P03-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO TERZO - BLOCCO A | | | | |
| 125 | 20200228_01-ILL-LY-B-P03-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO TERZO - BLOCCO B | | | | |
| 126 | 20200228_01-ILL-LY-A-P04-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO QUARTO - BLOCCO A | | | | |
| 127 | 20200228_01-ILL-LY-B-P04-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO QUARTO - BLOCCO B | | | | |
| 128 | 20200228_01-ILL-LY-B-P05-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO QUARTO BIS - BLOCCO B | | | | |
| 129 | 20200228_01-ILL-LY-B-P06-002-E02 | IMPIANTO | DI | ILLUMINAZIONE | - ISOLUX |
| | D'EMERGENZA - PIANO QUINTO - BLOCCO B | | | | |

SICUREZZA

130 PE-SC-001 Piano di Sicurezza e Coordinamento

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| | | |
|-----|-----------|--|
| 131 | PE-SC-002 | Cronoprogramma |
| 132 | PE-SC-003 | Stima dei costi |
| 133 | PE-SC-004 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Terra |
| 134 | PE-SC-005 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Primo |
| 135 | PE-SC-006 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Secondo |
| 136 | PE-SC-007 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Terzo |
| 137 | PE-SC-008 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Quarto bis |
| 138 | PE-SC-009 | Fasi di Cantiere - Layout Piano Quarto |

b) Atti di procedura composti dai seguenti documenti:

- **All. 1 – Lettera d’invito - Disciplinare di gara;**
- **All. 2 - Schema di Domanda di Partecipazione;**
- **All. 3 - DGUE (compilabile on line sulla piattaforma telematica)**
- **All. 4 – Schema dichiarazione concordato preventivo**
- **All. 5 – Schema di contratto**
- **All. 6 – Patto di integrità**
- **All. 7 – Pattauzioni sul trattamento dei dati personali;**
- **All. 8 – Informativa privacy**
- **All. 9 – Attestato di sopralluogo**

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno ... [indicare il numero di giorni, ad esempio 10]** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” del Sistema STELLA.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e Operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’Operatore economico prenderne

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

visione. La Piattaforma invia automaticamente agli Operatori economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché relativo ad un unico intervento per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia", come da progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 04/03/2021

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 2.262.409,22, di cui:

- € 1.581.656,40 quale importo lavori
- € 620.948,33 quale costo della manodopera
- € 59.804,49 per oneri per la sicurezza

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

| Lavorazione | Categoria Tab. A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 | Classifica dell'art. 2 comma 4 dell'Allegato II.12 | Qualificazione obbligatoria | SIOS | Importo | Incidenza (%) | Indicazioni speciali ai fini della | |
|----------------------|--|--|-----------------------------|------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Prevalente o Scorporabile | Subappaltabile |
| Opere Edili | OG 1 | III-bis | SI | NO | 1.230.536,58 € | 54,39% | P | < 50% |
| Opere Impiantistiche | OG11 | III | SI | SI | 1.031.872,65 € | 45,61% | S | SI |
| | | | | | 2.262.409,23 € | 100,00% | | |

L'importo a base di gara è pari ad € 2.202.604,73 e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 620.948,33.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 i costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

Il candidato, a pena di inammissibilità, all'interno della propria domanda di partecipazione deve dichiarare:

- Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- b) l'indicazione del contratto di lavoro applicato che, qualora non sia quello previsto dalla stazione appaltante, può essere dichiarato equivalente;

Ai fini della partecipazione alla procedura di procedura si precisa quanto segue.

A norma dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla procedura qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 1 Legge 23 maggio 2014, n. 80 e degli artt. art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del Codice dei contratti e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori appartenenti alle categorie scorporabili, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Per quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80 del 23.5.2014 il concorrente singolo in possesso della sola qualificazione nella categoria di opere generali OG 1, classifica III-bis o superiore, indicata come prevalente, non può eseguire direttamente le lavorazioni di cui alla categoria OG11 se privo delle relative qualificazioni.

Le lavorazioni rientranti nelle sopra menzionata categoria OG11 sono comunque subappaltabili per l'intero importo ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione nella specifica categoria.

In base al principio del cd. subappalto "qualificante" o necessario, stante la non avvenuta abrogazione del comma 2 dell'art. 12 della Legge n. 80/2014, e dall'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, le lavorazioni di cui alla categoria OG11, classifica III, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l'Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OG1 per una classifica tale da coprire l'intero importo dei lavori da realizzare.

È consentita, inoltre, al concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, classifica III-bis o superiore, e sprovvisto della qualificazione nella categoria OG11, classifica III, la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG1 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

3.1. DURATA

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 728 (settecentoventotto) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a consegne parziali per esigenze connesse alla continuità delle prestazioni sanitarie, in tal caso il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 90 (novanta giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna parziale.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza.

Si richiama quanto disposto all'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi delle singole lavorazioni sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La revisione prezzi è riconosciuta, previa istanza dell'Appaltatore, a far data dal primo stato d'avanzamento utile successivo al verbale di revisione prezzi elaborato dal Responsabile del procedimento di concerto di concerto con il direttore dei lavori e approvato dalla Stazione appaltante per la necessaria copertura di spesa.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici indicati all'articolo 65 del D. Lgs. n. 36/2023, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti da Operatori Economici singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di procedura. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 di attestazione SOA in corso di validità che documenti, la qualificazione nelle categorie di lavori di cui si compone l'appalto, ovvero OG1 di classe III-bis e OG11 di classe III. È altresì sufficiente il possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 classifica IV o superiore, nel caso di subappalto ad altra impresa qualificata della categoria OG11 classifica III.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante copia dell'attestazione SOA.

Si precisa che:

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno **90** giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a **90** giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno **90** giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (*cfr.*, ANAC *Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014*).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (*cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n.190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55*).

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di ordine speciale

- a) Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal ciascun operatore facente parte del raggruppamento, ognuno per la relativa categoria di lavorazione che intende eseguire

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria a prescindere dalla qualificazione posseduta dal Consorzio, l'impresa designata quale esecutrice dei lavori deve essere in possesso della qualificazione nelle categorie di lavori di cui si compone l'appalto ovvero almeno nella categoria OG11, classifica II o superiore

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

A norma dell'art. 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2016, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG 11, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale

dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG1 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OG11 classifica III sono subappaltabili per l'intero importo ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione nella specifica categoria.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto ovvero pari ad € 22.624,09.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di procedurazioni, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di procedurazioni mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/procedurazioni-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 1) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a e b, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla procedura sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È previsto il sopralluogo obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per avere piena conoscenza dei luoghi e consentire all'operatore di formulare correttamente la propria offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di procedura.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Data, ora e luogo del sopralluogo, non modificabili, saranno comunicati ai concorrenti dalla Stazione Appaltante, successivamente all'invio della presente lettera d'invito, con almeno due giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDURA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... [indicare] del giorno ... [indicare] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'paragrafo 2, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di procedura siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre

un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di procedura fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, variabile in base alla mancanza rilevata, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione firmata digitalmente:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSoe,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) attestato di avvenuto sopralluogo
- 9) Attestazione SOA
- 10) Ricevuta del pagamento del contributo ANAC
- 11) ricevuta di versamento dell'imposta di bollo

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 2 – "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di procedura
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione procedura;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2016 e di impegnarsi,

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità allegato alla presente lettera d'invito;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice; ;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla procedura.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica è formulata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Nella sezione denominata "Prodotti", la compilazione della scheda deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore Economico deve:

- 1) compilare a Sistema, l'elenco prodotti, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando "Verifica Informazioni";
- 2) Indicare a Sistema, nell'apposito campo il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta di € 2.202.604,73;
- 3) stima dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- 4) stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'eventuale indicazione di un importo differente rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante verrà presa in considerazione solamente ai fini dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati al netto di IVA;
- sono ammesse esclusivamente offerte minori o uguali alla base d'asta. Saranno pertanto **escluse** le offerte cui corrisponda un valore complessivo superiore a quello posto a base d'asta;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 il soggetto deputato all'espletamento della procedura di gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a cinque, procederà **all'esclusione automatica** delle offerte che risulteranno anomale, la soglia di anomalia sarà determinata sulla base del "METODO A" indicato nell'allegato II.2.

Pertanto, risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore sia più prossimo, comunque inferiore, al valore della suddetta soglia di anomalia. In ogni caso, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA e ad esse potrà assistere ogni concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica: per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all'apposito manuale per gli Operatori Economici intitolato "*Seduta virtuale*" disponibile sulla piattaforma STELLA al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/documents/20121/61980/Sedute+virtuali.pdf/54b78ac7-7679-e798-0567-3e70e1975764?t=1613726172375>

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno, alle ore 10:00. La presente Lettera di Invito vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità descritte nel richiamato manuale "*Seduta virtuale*" disponibile sulla piattaforma. Trattandosi di seduta virtuale, gli Operatori Economici non dovranno recarsi presso la sede della Stazione Appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma STELLA, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 24 ore prima della data fissata. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di procedura preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DI ANOMALIA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di procedura.

Qualora la documentazione amministrativa sia completa e valida per tutti gli offerenti e pertanto non sia necessario attivare il soccorso istruttorio ovvero procedere ad esclusioni, il RUP si riserva la facoltà di procedere all'apertura delle buste economiche nello stesso giorno di conclusione della valutazione della documentazione amministrativa.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del "METODO A" indicato nell'allegato II.2.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono **automaticamente esclusi**. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

In caso di offerte valide inferiori a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'**esclusione**, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede allo scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

L'Asl Roma 1, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.

CUP J89J19000800001

CIG A03A48D187

ALLEGATO 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

il sottoscritto _____

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*¹ _____

dell'impresa _____

sede *(comune italiano o stato estero)* _____

Cap: _____

Provincia _____

indirizzo _____

Codice fiscale: _____

partita IVA _____

PARTECIPA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COME ²

- operatore singolo;
- mandatario, capogruppo di }
 - mandante in } raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.Lgs. 36/2023;
- organo comune/mandatario di }
 - impresa in rete/mandante in } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso pubblico e nella documentazione di progetto e, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

² Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna

DICHARA QUANTO SEGUE

| |
|---|
| A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO |
|---|

DICHARA

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con i seguenti dati:

provincia di iscrizione: _____ numero di iscrizione: _____
 attività: _____ codice: _____

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ ditta individuale _____ anno di iscrizione: _____

- il titolare
- il direttore tecnico

sono così indicati:

| <i>Cognome e nome</i> | <i>codice fiscale</i> | <i>carica ricoperta</i> |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Titolare |
| | | Direttore Tecnico |
| | | |

(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ Società in nome collettivo _____ anno di iscrizione: _____

- il socio amministratore
- il direttore tecnico

sono così indicati:

| <i>Cognome e nome</i> | <i>codice fiscale</i> | <i>carica ricoperta</i> |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Socio amministratore |
| | | Direttore Tecnico |
| | | |

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa: _____ società in accomandita semplice _____ anno di iscrizione: _____

NB: PER LE SOCIETA' IN CUI IL SOCIO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni)

dichiara infine di:³

- essere

- non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;⁴

**B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA
di cui all' articolo 94 del D.Lgs 36/2023**

DICHIARA

1. che né il sottoscrittore della domanda di partecipazione, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)⁵;
2. che né per il sottoscrittore della domanda di partecipazione, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento

³ Barrare una sola delle due opzioni

⁴ Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

⁵ NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7,8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self-cleaning, Nota di chi scrive);

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.⁶

3. di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

4. che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

5. che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999:

questo operatore economico

è in regola

non è in regola

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

Che questo operatore economico

ha ottemperato

non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il

prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,

(eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,

Che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

7. Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023⁷.

8. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10. che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023)⁸;

⁶ Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

⁷ Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

⁸ Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

**C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA
di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023**

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D. Lgs 36/2023 si dichiara che:

11. Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁹;
12. che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile¹⁰;
13. Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara¹¹;
14. Che l'operatore economico ha presentato la propria domanda di partecipazione autonomamente, senza che essa sia imputabile ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura¹²;
15. Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:¹³.

⁹ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

¹¹ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

¹² Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

¹³ All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

- 15 a)** di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- 15 b)** di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 15 c)** di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 15 d)** di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 15 e)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- 15 f)** di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁴;
- 15 g)** che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 15 h)** che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati¹⁵:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

¹⁴ Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata."

regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e) esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

16. Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023)¹⁶.

17. che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹⁷:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta domanda di partecipazione e a tal fine indicata per l'esecuzione;

18. di impegnarsi ad eseguire i lavori secondo le modalità ed i tempi previsti nel Progetto approvato dalla stazione appaltante;

19. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità/ Codice Etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF- CLEANING

L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6)

Ovvero

L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2)

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione della domanda di partecipazione

¹⁶Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

Evidenza di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione della domanda di partecipazione, ossia.....e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:.....

Ovvero

non essendo possibile adottare le misure di self-cleaning prima della presentazione della domanda, in quanto.....si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante;

E. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

NB: Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.12 "l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"

SI DICHIARA

1. che i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dall'avviso sono posseduti da questo operatore economico, e pertanto dichiara:

a) di essere in possesso di attestazione S.O.A. di cui all'Allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 (ex articolo 84 D. Lgs.50/2016) in corso di validità che viene allegata in copia che si dichiara conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000:

denominazione S.O.A.:

attestazione num.:

rilasciata il

con scadenza il

per le seguenti categorie e classifiche

| | <i>categoria</i> | <i>Classifica</i> | <i>Pari a Euro</i> |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | O | | |

recante l'indicazione quali rappresentanti legali e direttori tecnici:

dei medesimi soggetti (persone fisiche) di cui alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente punto A;

dei seguenti soggetti (persone fisiche) che non risultano nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente punto A;

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>nome e cognome</i> | <i>Codice fiscale</i> | <i>carica ricoperta</i> | |
| | | <i>Rappres. legale</i> | <i>Dirett. tecnico</i> |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. che i requisiti di capacità tecnica sopra dichiarati sono requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura da parte di questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di RTI)

F. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'
(ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria)

DICHIARA

1. **di essere in possesso** della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001: 2015, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n. _____ in data _____ valido fino al _____
 settore IAF: _____ rilasciato da:¹⁸ _____
 (organismo accreditato da ¹⁹ _____)

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

di NON essere in possesso della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008/2015, in corso di validità

2. **di essere in possesso** della certificazione, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n. _____ in data _____ valido fino al _____
 settore IAF: _____ rilasciato da:²⁰ _____
 (organismo accreditato da ²¹ _____)

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

3. **di essere in possesso** della certificazione, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato che si allega in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000 :

- certificato n. _____ in data _____ valido fino al _____

¹⁸ Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

¹⁹ Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

²⁰ Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

²¹ Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

settore IAF: _____ rilasciato da:²² _____
(organismo accreditato da²³ _____)

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione.

G. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO

DICHIARA

- che non intende avvalersi del subappalto;
- che intende avvalersi della facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nelle percentuali indicate:

- questa impresa è **mandante** in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese, pertanto, per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell'operatore economico **mandatario/capogruppo/organo comune**, indicato alla successiva parte H;

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)²⁴

H. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI DI IMPRESE

DICHIARA

di presentare domanda di partecipazione in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,²⁵ ai sensi dell'articolo 68 D.Lgs. 36/2023, e:

- a) di impegnarsi, in caso di affidamento dei lavori di cui all'oggetto:²⁶
- quale **operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
- quale **operatore/impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa,

²² Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.

²³ Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF).

²⁴ **Cancelare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).**

²⁵ Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

²⁶ Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.

qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;²⁷

- b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete²⁸ le seguenti parti di lavori²⁹

| | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|---|
| 1) | | | | per una quota del | % |
| 3) | | | | per una quota del | % |
| 4) | | | | per una quota del | % |

- c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete³⁰ una quota di partecipazione del _____ %;³¹
- d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure consorzi stabili ex articolo 65 comma 2, lettera d), esclusi i consorzi ordinari)³²

**I. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN
CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI**

DICHIARA

di essere costituito in:

- consorzio tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.Lgs. 36/2023)
- consorzio tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.Lgs. 36/2023)
- consorzio stabile (art. 65 comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023)

e che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 36/2023, questo consorzio presenta domanda di partecipazione:³³

- a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso:

| | <i>Ragione sociale del consorziato</i> | <i>Sede</i> | <i>Codice fiscale</i> |
|---|--|-------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

EVENTUALE (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)³⁴

²⁷ Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

²⁸ Cancellare la dizione che non interessa.

²⁹ La "quota" dei lavori da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull'importo totale dei lavori.

³⁰ Cancellare la dizione che non interessa.

³¹ La "quota" di partecipazione è la percentuale dell'incidenza di tutti i lavori assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.

³² Cancellare l'intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

³³ Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

³⁴ L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti

Poiché il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati per i quali presenta domanda di partecipazione. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso pubblico dei consorziati indicati:

| | <i>Ragione sociale del consorzio</i> | <i>Sede</i> | <i>Codice fiscale</i> |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:

| | <i>Ragione sociale del consorzio</i> | <i>Sede</i> | <i>Codice fiscale</i> |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

L. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

DICHIARA ³⁵

- di accettare espressamente l'Avviso Pubblico, il Capitolato d'Appalto, e la documentazione progettuale tutta predisposta dalla stazione appaltante, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto, secondo quanto espresso nella propria domanda di partecipazione;
- di aver compilato il DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;
- che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it, che allega alla presente dichiarazione;
- di aver assolto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 – ex art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021.

della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

³⁵ In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

7. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10. che l'imposta di bollo (art. 3 del DPR n. 642/72) è assolta mediante *[la scelta è alternativa, barrare la casella]*:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - pagamento tramite F24, di cui si allega copia;
 - virtualmente, previa autorizzazione n. _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642 del 1972;
 - mediante bonifico, per i soli contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate e che non possono assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta, seguendo le indicazioni riportate nella risposta a interpello n. 322/2020 dell'Agenzia Entrate, disponibile al seguente link: Schede - Pagamento delle imposte dall'estero - Che cos'è - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). *Si precisa che, in questo caso, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione la quietanza del bonifico effettuato*
11. Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....ossia quello indicato dalla stazione appaltante
- Ovvero
- Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta esseree che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;
12. Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DICHIARA

ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

- quale **OPERATORE IN FORMA SINGOLA** ovvero **MANDATARIO** di RTI

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

- riportato all'inizio della presente dichiarazione;

- via/piazza/altro: _____ numero: _____

(altre indicazioni: presso / frazione / altro) _____

CAP _____ città: _____ provincia: _____

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **certificata (PEC)**: _____ @ _____

autorizzando espressamente la stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

- quale **MANDANTE** di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al mandatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via
_____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail
_____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in
_____, via _____, n. _____, CAP _____, tel.
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Cassa Edile _____

Posizione INPS _____

Posizione INAIL _____

DICHIARA INFINE

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Dichiara di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato dalla stazione appaltante avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto, il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.

Dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione appaltante, con particolare riferimento alla trasmissione di ogni documentazione di comprova che la stazione appaltante ritenga opportuno richiedere al fine di verificare la qualificazione dell'impresa che rappresento.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero _____ pagine, è sottoscritta in data _____ 202_.

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore) ³⁶

³⁶ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere firmata digitalmente.



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO,
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA**

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO,****AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S.****SPIRITO IN SAXIA - ROMA-****CUP J89J19000800001****CIG A03A48D187**

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 - 00193

ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. __ Giuseppe Quintavalle , nato

a _____, Prov. _____, il _____ autorizzato alla stipula

del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

(se Operatore Economico singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con

sede legale in _____ Via/Piazza _____, n.

_____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di

_____, al n. _____, rappresentata dal Sig.

_____ nato a _____ il _____, in qualità di legale

rappresentante/procuratore (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da

conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore

Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza

_____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____

_____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____

_____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____

_____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____

il _____, in qualità di legale rappresentante (in caso di _____

procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti), domiciliato per il _____

presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società _____ interviene al presente atto in proprio e _____

quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito _____

denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo, _____

la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____,

n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel _____

Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto _____

dalla C.C.I.A.A di _____,

e la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____

_____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____

iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____

_____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (se _____

per atto pubblico) ai rogiti del Notaio Dott. _____, n. _____

_____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____ (se per _____

scrittura privata autenticata) mediante scrittura privata in data _____ autenticata _____

dal Notaio Dott. _____, n. _____ Repertorio, conservata in atti.

PREMESSO CHE

L'Azienda con Deliberazione n. del ha indetto una procedura negoziata

**PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA – ROMA”-**

con il criterio del minor prezzo.

a. Con Deliberazione n. del l’Operatore Economico

è risultato aggiudicatario della procedura di gara per

un importo di € + € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

IVA secondo legge;

b. L’Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di

;

c. (scegliere tra le opzioni) l’Operatore Economico risulta iscritto nella white list

della Prefettura di

oppure

nei confronti dell’Operatore Economico è stata acquisita l’informativa antimafia

liberatoria mediante la BDNA

oppure

sono decorsi i termini di rilascio dell’informazione antimafia previsti dall’art. 92 del D.

Lgs.159/2011 ss. mm. ii.

e. qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all’art. 67 o gli elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del

D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto,

sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle

prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui all’art. 92 comma 3

del predetto Decreto;

f. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d' Appalto (CSA) e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come gli allegati di cui all'art. 26.

L'esecuzione dei lavori oggetto del rapporto contrattuale è, regolato:

- dalle clausole del presente contratto e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da

quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto e importo

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del complesso ospedaliero S. Spirito in Saxia -Roma. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad Euro _____, oltre IVA di Legge oltre Euro _____ per oneri della sicurezza per rischi interferenziali, come risulta dal CSA.

Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i lavori, così come dettagliatamente descritti nel CSA, e negli atti relativi alla procedura, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo sopra citato.

Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, a cui si rinvia per il dettaglio. Il contratto è stipulato a corpo, per cui l'importo resta fisso e invariabile.

L'Operatore Economico si impegna ad assumere l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto ed alle previsioni tutte del CSA facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegati. Pertanto,

durante l'esecuzione dei lavori, l'Operatore Economico non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza del Disciplinare di gara e del CSA.

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 d.lgs. 36/2023. Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei casi previsti dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

Articolo 3

Termine di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 728 (settecentoventotto) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a consegne parziali per esigenze connesse alla continuità delle prestazioni sanitarie, in tal caso il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 90 (novanta giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna parziale.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continuativi dalla data riportata nel verbale di consegna, così come specificato dall'art. 13 del CSA; per le modalità di consegna ed inizio lavori si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del predetto capitolato, mentre per le sospensioni, riprese e proroghe si applicano gli articoli dal 14 al 16 del CSA.

Articolo 4

Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni. S'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

L'Operatore Economico è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nel piano di sicurezza elaborato dal medesimo. In ogni caso è soggetta alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto e nel CSA, a:

a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza

sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

c. effettuare i lavori oggetto del Contratto e le attività ad esso connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;

d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei lavori oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. utilizzare, per l'appalto personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della prestazione

L'Operatore Economico si obbliga a svolgere i lavori richiesti secondo le modalità stabilite negli atti di gara e nel CSA, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

Ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1 con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente

- valore delle fatture inviate all'Azienda;
- dettaglio dell'attività svolta;
- ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria

3. Resta inteso che l'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dei Lavori o persona da lui delegata, in caso di non conformità

grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi e revisione prezzi

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Contratto è determinato sulla base dell'offerta di gara oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma 1.

Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 21 del CSA.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,

facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs.36/2023 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento dell'importo del contratto).

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Ai sensi di legge, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 23 del CSA.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre l'importo relativo agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta, secondo quanto disposto dall'art. 24 del CSA.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dal rilascio del SAL (Stato Avanzamento Lavori).

Il conto finale, dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Per i dettagli relativi al pagamento a saldo si rinvia a quanto prescritto dall'art. 25 del CSA.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di

natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi delle singole lavorazioni sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La revisione prezzi è riconosciuta, previa istanza dell'Appaltatore, a far data dal primo stato d'avanzamento utile successivo al verbale di revisione prezzi elaborato dal Responsabile del procedimento di concerto di concerto con il direttore dei lavori e approvato dalla Stazione appaltante per la necessaria copertura di spesa.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le modalità indicate nel CSA.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei certificati di pagamento entro i successivi 30 giorni dalla data di rilascio.

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

Il ritardo nel versamento degli acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Per quanto concerne detti ritardi si rinvia a quanto previsto dall'art. 26 del CSA.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

La rata di saldo unitamente alle ritenute applicate in corso di esecuzione, nulla ostando è pagata entro 90 giorni dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione previa presentazione della relativa fattura.

Al presente contratto si applicano le prescrizioni e i principi del Titolo I del D. Lgs. 36/2023.

Le fatture relative ai corrispettivi dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento

dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della

Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”.

Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e

trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013,

dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato

dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e

relativi prezzi.

L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte

nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL

Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse

necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della

documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che

deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle

eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della

fattura, sul conto corrente indicato dall'Operatore Economico.

Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la

regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della

richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi

moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere i lavori e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il

presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

(Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)

L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

contratto;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

Qualora durante lo svolgimento dei lavori si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del CSA o rilievi per negligenza, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione delle prestazioni. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla

condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, in confronto al termine fissato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille giornaliero dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura pari all'1 per mille giornaliero dell'importo netto contrattuale, trova applicazione anche negli altri casi previsti dall'art. 17 del CSA e secondo le modalità in esso stabilite.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'Operatore Economico ovvero l'Operatore Economico stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'Operatore Economico.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'Operatore Economico o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda in conformità al richiamato art. 17 del CSA.

Articolo 13

Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria (o bancaria) n. _____ con la quale la Compagnia (istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____.

(ove ricorrano i presupposti) L'importo è ridotto del _ % in quanto l'affidatario è in possesso di certificazione di qualità _____ così come risulta dal certificato n. _____ presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito

cauzionale.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Sempre in materia di garanzia definitiva si applica quanto previsto dall'art. 31 del CSA.

L'Operatore Economico ha, altresì, prodotto polizza assicurativa relativa a tutti i rischi di esecuzione che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione in conformità a quanto prescritto dagli atti di gara. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 2.500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In merito agli obblighi assicurativi per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia all'art. 33 del CSA.

Oppure

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 e dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 l'Operatore

Economico si impegna a produrre la garanzia definitiva entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto. Nel caso in cui la cauzione non venga prodotta nei termini sopra indicati l'Azienda si riserva di dichiarare la decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore, *(ove sia stata prestata)* con escussione della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

In particolare, la cauzione deve garantire tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 5.L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14

Riservatezza

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile

L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Operatore Economico.

In caso di assenza dei rappresentanti dell'Operatore Economico, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'Operatore Economico possa sollevare eccezione alcuna.

L'Operatore Economico è custode delle opere fino alla consegna dei lavori ultimati e pertanto solleva l'Azienda da ogni responsabilità per la sottrazione o i danni apportati ai materiali depositati in cantiere, ovvero posti in opera. Di conseguenza, l'Operatore Economico è obbligato a sostituire o riparare i materiali ed apparecchi sottratti o danneggiati.

Sarà inoltre responsabile per ogni danno arrecato a cose o persone per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, intendendosi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato e l'Azienda sarà esonerata da ogni conseguenza diretta o indiretta.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Ferme le ipotesi di risoluzione di cui agli art. 20 e 35 del CSA da esperirsi nelle modalità in essi previste e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del d.lgs. 36/2023, da esperirsi nelle forme di cui all'art. 47 del CSA l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa,

senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei

seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) nei casi di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

h) nei casi di violazione delle norme cui all'articolo "Riservatezza";

i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

L'eventuale ritardo o inadempienze dell'appaltatore che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore, così come disposto dal CSA.

E' dovuto dall'Appaltatore il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione

Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore Economico con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi/forniture pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore Economico medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.

L'ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi/forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del lavoro.

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente

rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla

data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la

scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto inoltre all'osservanza ed

all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed

antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale

dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Operatore Economico dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di

categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori

qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/forntura oggetto dell'appalto. A tal

fine l'Operatore Economico s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa

al personale impiegato nell'appalto de quo, all'inizio dello stesso e ogni qual volta l'ASL

Roma 1 lo chieda:

- copia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente

o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove

assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato,

luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 D.lgs. 36/2023 a salvaguardia

dell'adempienza contributiva e retributiva.

L'Operatore Economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti

e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile

dal sito [pena la risoluzione del contratto.](#)

Articolo 19

Responsabile della commessa

Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 1.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo _____ e-mail _____
PEC _____.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.

Il Appaltatore acconsente, altresì, a che il nominativo del appaltatore e del valore del contratto esecutivo siano diffusi tramite i siti internet _____. Inoltre, in

adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa

(D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 28 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), l'Appaltatore

prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet _____, sezione "_____".

Inoltre, l'appaltatore prende atto ed acconsente che le informazioni e i dati inerenti la

partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle

disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

(D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno

essere utilizzati dal MEF e dalla piattaforma telematica S.T.EL.LA della Regione Lazio,

per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e

giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

In ragione dell'oggetto del presente contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad

eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione

contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di

quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli

trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati

raccolti.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente

ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Appaltatore

nell'ambito dell'erogazione dei lavori contrattualmente previsti.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L' Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21

Cessione di credito e di contratto

E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 189 d.lgs. 36/2023.

E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 189 d.lgs. 36/2023.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG e il CUP.

Articolo 22

Subappalto

L'Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, e seguenti lavorazioni:

in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del CSA.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'ASL Roma 1. L'Operatore Economico si impegna a depositare presso l'ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'art. 188, comma, d.lgs. 36/2023 l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia richiesto in offerta)

L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 188 del Codice, il subappalto.

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'appalto ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di Operatore Economico e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 24

Clausola Antipantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 25

Foro competente

Ove non si proceda all'Accordo bonario di cui all'art. 45 del CSA , per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Allegati

Le parti convengono che si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- b) tutti gli elaborati di progetto come specificato nell'allegato A al CSA;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- d) il piano operativo di sicurezza;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- f) la cauzione definitiva e le polizze di garanzia;
- g) il verbale di aggiudicazione e relativa delibera di approvazione;
- h) l'offerta dell'Appaltatore
- i) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- k) il Patto di integrità, l'Informativa privacy,

l) l'Accordo trattamento dati.

Art. 27

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____
dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti
ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e
per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito
indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel CSA e, per quanto non previsto,
nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto
compatibili: Articolo 3 Termine di esecuzione, Articolo 4 Condizioni della prestazione
e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore
Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi e revisione prezzi, Articolo
9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 12
Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva e Polizze assicurative, Articolo 14 Riservatezza,
Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva
espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 21 Cessione di
credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese
contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma digitale in pdf pades
(non in p7m).



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.**

**CUP J89J19000800001
CIG A03A48D187**

**ALLEGATO 4 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITA' AZIENDALE**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di prelievo, trasporto e conferimento ad impianti di rifiuti ingombranti;

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti : 1) _____; 2) _____;

Ecc....³

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.**

**CUP J89J19000800001
CIG A03A48D187**

ALLEGATO 5 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO,
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S.
SPIRITO IN SAXIA.**

**CUP J89J19000800001
CIG A03A48D187**

**ALLEGATO 6 – PATTUZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO**

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

TRA

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1-punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come “GDPR”), è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott., domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

E

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1-punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore..... in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione- Delibera di riferimento n.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche “Titolare”) e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come “responsabile del trattamento” e, in breve, “RdT” e, altresì, “Fornitore”).

Art. 1

Designazione del responsabile del trattamento

1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e/o comunque funzionali all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all’estero) ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 2

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del

trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):

- a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;
 - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
 - c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
 - d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo;
 - nell'evenienza indicata nell'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile .

Art. 3

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
 - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslromal.it);
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si

indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);

- e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
- f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
- g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
- h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
 - tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
 - tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il

Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;

- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 4

Eventuale trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall'art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l'adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.

Art. 5

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;

- c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
- d. all'immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.

Art. 8

Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono

destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.

2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

*Art. 9
Rinunce*

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

*Art. 10
Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valesi le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Roma, li

*Il Titolare del trattamento
del Trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
.....)
Dott.*

*Il Responsabile
(Soc.*



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO
OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.**

**CUP J89J19000800001
CIG A03A48D187**

ALLEGATO 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo

28

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER AFFIDARE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA.

CUP J89J19000800001

CIG A03A48D187

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|------|-----------------|-----------|--|
| il sottoscritto | | | | | | | |
| in qualità di | | <i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)¹</i> | | | | | |
| dell'impresa | | | | | | | |
| sede | <i>(comune italiano o stato estero)</i> | | | Cap: | | Provincia | |
| indirizzo | | | | | Codice fiscale: | | |
| | | | | | partita IVA | | |
| Il giorno | | | | | Alle ore | | |

Ha effettuato il sopralluogo presso i locali dove dovranno eseguirsi i lavori di "Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del complesso ospedaliero S. Spirito in Saxia" prendendo piena conoscenza dei luoghi al fine di formulare correttamente la propria offerta.

Per l'Impresa

Per la ASL ROMA 1

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

Per le finalità di cui sopra si rammenta che:

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.